

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno abrogare il comma 2 dell'art. 40 e di modificare il comma 11 dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva;
- Visto l'art. 27 dello Statuto federale;

d e l i b e r a

di abrogare il comma 2 dell'art. 40 del Codice di Giustizia Sportiva e di modificare il comma 11 dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato:

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 32

Procura federale

..... OMISSIS

11. Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo:

1) 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.

2) 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.

La richiesta di proroga deve pervenire alla Corte di Giustizia Federale entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per la conclusione delle indagini e la decisione della sezione consultiva della Corte di giustizia federale deve intervenire entro il ventesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta.

..... OMISSIS

PUBBLICATO IN ROMA 14 SETTEMBRE 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete